

(continua da pag. 8: dovrebbero...)

riassunto!) dovrebbero rifiutarsi di rilasciarlo, trattandosi di una richiesta illegittima per violazione di legge. Ribadisco, tuttavia, che ho scelto di consigliare i colleghi in maniera molto più prudente e, quindi, confermo il mio consiglio che è sempre lo stesso, cioè, primo: di scoraggiare la richiesta del certificato e di far presente che verrebbe rilasciato con la dicitura che lo rende NON valido; secondo: se la P.A. o il gestore di pubblico servizio insistono, di aggiungere la dicitura di legge e, possibilmente, di indicare anche l'amministrazione richiedente. Poichè le PA e i gestori di pubblici servizi non devono più chiedere certificati, ma informazioni e dati, noi dovremo rilasciare un documento "informativo" in merito ai dati contenuti ai nostri atti (anagrafici, di stato civile o elettorali). Questo ci impone di modificare i nostri moduli di risposta (e anche di richiesta qualora agissimocome amministrazione precedente). In pratica, a fronte di ogni modulo di certificazione, dovremo predisporre un modulo equivalente chiamato "informativa" o qualcosa di equivalente. Il problema dello "scrivere tutti i dati" non si pone proprio, a condizione ovviamente che venga opportunamente adeguato il programma informatico in modo che per ogni certificato vi sia un modulo "informativo" (come prevede la nuova legge). Verbalmente NON si forniscono informazioni di nessun genere (era così prima e lo è anche adesso). Nel caso in cui il cittadino abbia scelto l'autocertificazione, la P.A., oggi come ieri, potrà scegliere se fidarsi o fare il controllo e la verifica; se la verifica la chiedono a noi, risponderemo, oggi come ieri NON con un certificato (non si poteva e non si doveva fare nemmeno prima della nuova legge!!!) ma con la solita informativa o, meglio, con la conferma o smentita dei dati autocertificati.

**D: Gradiremmo sapere se dopo l'entrata in vigore della legge di stabilità 2012 riguardanti le certificazioni anagrafiche, il rilascio delle stesse in esenzione tab. B possono essere ancora rilasciati per uso privato ( es. attività sportiva (es. F.I.G.C.) , Caritas , divorzio, assegni**

**familiari, abbonamenti trasporto pubblico, adozione, T.F.R. accettazione candidature elezioni politiche etc.) in esenzione.**

R: La nuova normativa non interviene direttamente sull'imposta di bollo; tuttavia, è indubbio che comporti importanti conseguenze indirette, legate al fatto che la maggior parte degli usi esenti sono relativi a certificati destinati a P.A. (che non possono più utilizzarli). Vediamo una piccola analisi (senza pretesa di esaustività) degli usi esenti che restano compatibili con l'esclusivo utilizzo dei certificati fra privati  
**Uso onlus - Tabella Allegato B – DPR n. 642/19972 - Art. 27-bis**  
 1. Atti, documenti, istanze, contratti nonché copie anche se dichiarate conformi, estratti, certificazioni, dichiarazioni e attestazioni poste in essere o richiesti da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e dalle federazioni sportive ed enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI  
**Uso sportivo - Tabella Allegato B – DPR n. 642/19972 - Art. 8-bis**  
 Certificati anagrafici richiesti dalle società sportive, su disposizione delle rispettive federazioni e di enti ed associazioni di promozione sportiva di appartenenza  
**Uso divorzio e separazione - Art. 19, legge 6.3.1987, n. 74**  
 "1. Tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché ai procedimenti anche esecutivi e cautelari diretti ad ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni di cui agli articoli 5 e 6 della legge 1° dicembre 1970, n. 898 , sono esenti dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa. La Sentenza della Corte Costituzionale n. 154 del 10 maggio 1999, estende l'applicabilità dell'art. 19 della L. n. 74/1987 anche alla separazione legale." Tuttavia, in relazione a questa norma c'è da chiedersi se il certificato anagrafico richiesto è, effettivamente, un atto o un documento relativo al procedimento di divorzio, oppure, appartiene piuttosto alla categoria degli

atti cosiddetti "prodromici" e cioè antecedenti o comunque diversi dagli atti e documenti "relativi al divorzio". Se la risposta è positiva e, quindi, i certificati anagrafici sono effettivamente atti relativi al divorzio, allora l'esenzione è dovuta e va applicata; in caso contrario l'esenzione non sarebbe applicabile, nè dopo, nè prima della legge n. 183/2011.  
**Tutela dei minori e degli interdetti – adozione speciale e affidamento - Tabella Allegato B – DPR n. 642/19972 - Art. 13**  
 "Atti della procedura della tutela dei minori e degli interdetti, compresi l'inventario, i conti annuali e quello finale, le istanze di autorizzazione ed i relativi provvedimenti, con esclusione degli atti e dei contratti compiuti dal tutore in rappresentanza del minore o dell'interdetto; atti, scritti e documenti relativi al procedimento di adozione speciale e di affidamento, all'assistenza ed alla affiliazione dei minori di cui agli articoli 400 e seguenti del codice civile; atti di riconoscimento di figli naturali da parte di persone iscritte nell'elenco di cui all'art. 15 del decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 173". Valgono, anche in questo caso, le stesse considerazioni e perplessità evidenziate per l'uso divorzio.  
**Uso aggiornamento documenti a seguito istituzione nuovi comuni o variazioni della toponomastica e della numerazione civica - Art. 16, legge 24.02.1993, n. 537 – comma 8**  
 8. Non si applica l'imposta di bollo sulle certificazioni rilasciate dai comuni per l'aggiornamento della residenza in registri e documenti a seguito dell'istituzione di nuovi comuni, province e regioni e per le variazioni della toponomastica o della numerazione civica.

## Donare il "5 per mille" ad ANUSCA, vuol dire "formazione"!

di Sauro Dal Fiume

**A** volte un gesto semplice e rapido, può avere un grande significato. In particolare in momenti così difficili come questi, dove i Comuni sono ormai a rischio default...prima dell'Italia, sotto i colpi delle ultime manovre finanziarie (che sempre meno lasciano sul territorio e, quindi, anche per i fondi della formazione ed aggiornamento professionale dei propri dipendenti).

"Donare" è sempre un comportamento da elogiare ed allora, ai tanti operatori dei servizi demografici che vogliono avere indicazioni su come materialmente donare il proprio "5 per mille" nella prossima denuncia dei redditi, ricordiamo innanzi tutto che ANUSCA è fra le associazioni legittimate all'assegnazione della quota del 5 per mille dell'IRPEF.

A questo proposito ANUSCA, come ogni anno, invita i propri associati a far opera di sensibilizzazione nei confronti dei colleghi, dei loro parenti e amici, affinché il maggiore numero di persone possibile provveda a scegliere ANUSCA quale destinataria del 5 per mille, indicando nell'apposito riquadro del modello 730 – 1 redditi 2011 il codice fiscale dell'ANUSCA: 90000910373.

Si tratta di una forma "trasparente" di finanziamento che, se registrerà (come auspichiamo) una forte adesione tra i colleghi, consentirà di attuare ulteriori programmi di formazione e sviluppo dell'associazione.

Vi chiediamo, quindi, un poco di attenzione, al momento della denuncia dei redditi. Da quando c'è stata l'opportunità di destinare il "5x1000" ad ANUSCA, si è riscontrata una forte adesione tra i colleghi e ciò ha permesso, anche nel 2011, l'organizzazione di numerosi corsi di formazione gratuiti su tutto il territorio nazionale! Tante le presenze che si sono state registrate in questi incontri, un afflusso che conferma la bontà della scelta il "5x1000" in giornate di formazione gratuite, ampliate nel 2011 dal fondo di oltre 120 mila euro stanziato da ANUSCA.

E' anche alla luce di questa intensa attività completamente gratuita a favore degli associati, svolta nel 2011, che nuovamente chiediamo una particolare sensibilità ed attenzione a tutti i soci, ai loro famigliari ed agli amici dell'Associazione, nel destinare il "5x1000" a ANUSCA nella denuncia dei redditi annuale.

*Al fine di semplificare il più possibile l'operazione sul modello della denuncia dei redditi, riproduciamo qui sotto parte del Modello interessato con annesso il codice fiscale di ANUSCA.*

**Info: segreteria ANUSCA 051.944641 – [www.anusca.it](http://www.anusca.it)**

**SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL CINQUE PER MILLE DELL'IRPEF (in caso di scelta FIRMARE in UNO degli spazi sottostanti)**

<p>Sostegno delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, delle associazioni di promozione sociale e delle associazioni riconosciute che operano nei settori di cui all'art. 10, c. 1, lett a), del D.Lgs. n. 460 del 1997 e delle fondazioni nazionali di carattere culturale</p> <p>FIRMA <u>Mario Rossi</u></p> <p>Codice fiscale del beneficiario (eventuale) <u>90000910373</u></p> <p>Finanziamento agli enti della ricerca sanitaria</p>	<p>Finanziamento agli enti della ricerca scientifica e della università</p> <p>FIRMA .....</p> <p>Codice fiscale del beneficiario (eventuale) .....</p>
<p>Finanziamento agli enti della ricerca sanitaria</p>	<p>Sostegno alle associazioni sportive dilettantistiche in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI a norma di legge</p>

## La pagina dei “Quesiti risolti”

A cura di Agostino Pasquini

### 1) Nuove norme in materia di acquisizione telematica dei dati presso le amministrazioni certificanti, eventuale risolti legati alla “privacy”.

*Il nostro Ufficio Tributi ha affidato ad una cooperativa la quantificazione del gettito IMU per l'anno 2012.*

*Per effettuare una simulazione sui presunti introiti ed effettuare una stima in modo più preciso, il responsabile della cooperativa mi ha richiesto per iscritto la fornitura dei dati anagrafici dei residenti, contenente obbligatoriamente il codice del nucleo familiare e la parentela.*

*Alla luce di nuove eventuali disposizioni in merito, sono tenuta al rilascio di tali dati?*

#### **Risponde l'Esperto ANUSCA Domenico Grieco**



I dati predetti possono essere forniti se previsti come necessari per lo svolgimento del servizio affidato, anche in relazione all'obbligo di cui all'art. 43 del DPR 445/2000, purché la ditta sia previamente designata “responsabile del trattamento”, ai sensi dell'art. 29 del Codice Privacy, con specifico riferimento al trattamento dei dati per l'attività di quantificazione del gettito IMU per l'anno 2012.

### 2) Cittadina marocchina che compie 18 anni, nata in Italia e sempre residente in Italia

*Una cittadina marocchina nata in Italia, nostra residente, ha compiuto 18 anni il 12/04/2011 e vorrebbe prendere la cittadinanza italiana. Qual è l'esatta*

*procedura da seguire?*

*In particolare i miei dubbi sono i seguenti: la scadenza di un anno dal compimento dei 18 anni è riferita alla domanda o entro l'anno deve già essere conclusa la pratica?*

*La residenza continuativa in Italia deve per forza risultare dall'iscrizione anagrafica o va bene la continuità dei permessi di soggiorno? Nel caso in esame lei ha una cancellazione per irreperibilità al Censimento di pochi mesi... il Comune di precedente residenza mi ha consigliato di chiedere alla Questura l'elenco dei permessi di soggiorno dicendo che se non c'è interruzione può sostituire l'iscrizione anagrafica... inoltre, è necessario chiedere i certificati di iscrizione scolastica? Da quel che abbiamo capito la ragazza si è diplomata in Marocco... bisogna almeno che dimostri di aver fatto le scuole dell'obbligo in Italia o non importa? Serve qualche altra documentazione?*

#### **Risponde l'Esperto ANUSCA Paola Schirru**



Il soggetto, destinatario delle disposizioni di cui all'art. 4 comma 2 legge 5.2.1992, in possesso dei requisiti previsti dalla norma, deve rendere dichiarazione di voler acquistare la cittadinanza italiana (dichiarazione da iscrivere nei registri di cittadinanza) alla maggiore età prima del compimento del 19° anno.

L'art. 4 comma 2 prevede la residenza legale effettiva ed ininterrotta nel territorio italiano sino alla maggiore

età, intesa come regolare iscrizione anagrafica e permesso di soggiorno.

In merito ai requisiti si precisa che il Ministero dell'Interno con le circolari k.64.2/13 del 7.11.2007 e k.60.1 del 5.1.2007, ha chiarito che l'iscrizione anagrafica tardiva del minore non è da considerare pregiudizievole ai fini dell'acquisto della cittadinanza italiana, qualora sia ragionevolmente ricollegabile al momento della nascita all'iscrizione anagrafica di almeno uno dei genitori.

Anche i brevi spostamenti all'estero per motivi di studio, di famiglia o di salute documentalmente dimostrata, così come indicato dalla circolare k60.1 5.1.2007 e vari pareri ministeriali, possano considerarsi non pregiudizievoli ai fini dell'accertamento della residenza legale ininterrotta, alla condizione di presenza di regolare permesso di soggiorno ed iscrizione anagrafica e alla condizione che l'interessata documenti, che durante i mesi di vacanza, sia stata effettivamente residente in Italia con la propria famiglia che ha stabilmente vissuto in Italia.

Riguardo la cancellazione per irreperibilità per alcuni mesi, così come rilevata nel nostro caso, si porta a conoscenza che, il Ministero dell'Interno ha più volte espresso parere in merito ad alcuni quesiti posti dai Comuni, affermando che la brevi interruzione della residenza, che riguardano anche la cancellazione e la reinscrizione, non precludono la possibilità di acquistare la cittadinanza italiana, purché, però, venga dimostrata con documentazione idonea (es. scolastica, certif. medica etc.) la residenza ininterrotta nel territorio italiano.

Nel caso del presente quesito, si è a conoscenza che l'interessata si è diplomata all'estero e qualora sia stata assente per diversi anni per tutto il ciclo degli studi, si ritiene che la stessa non abbia titolo per rendere la dichiarazione prevista dalla legge.

## Giornata di studio a Bitetto

di Nicola Panebianco (Presidente Comitato Regionale ANUSCA della Puglia)

Lo scorso 16 dicembre, nella sala Consiliare del Comune di Bitetto (BA), si è svolta una giornata di studio organizzata dal Comitato Provinciale ANUSCA di Bari, con il patrocinio della stessa città di Bitetto.

All'iniziativa hanno partecipato 50 operatori dei Servizi Demografici, in rappresentanza di ben 40 Comuni delle province di Bari e di Barletta-Andria-Trani (BAT).

Dopo il saluto del Sindaco di Bitetto, Stefano Occhiogrosso, il Presidente del Comitato Provinciale ANUSCA, Giorgio Gatti, intervenendo, ha evidenziato

l'attenzione dell'Associazione in merito alle novità della legislazione. Successivamente l'Esperto ANUSCA Donato Berloco ha aperto i lavori (ai quali ha partecipato anche chi vi scrive), affrontando, con grande competenza e professionalità, l'art. 15 della legge n. 183/2011 "Legge di stabilità".

A conclusione della relazione, si è aperto un dibattito ricco, fruttuoso, partecipato e molto sentito, poiché ha offerto occasione non solo per dipanare difficoltà interpretative ed applicative, ma soprattutto un confronto ed interscambio d'esperienze lavorative, con l'intento

di voler tendere ad un'uniformità procedurale.

Dal dibattito e dal confronto sono scaturiti numerosi quesiti e casi pratici, ai quali è stata data una qualificata ed appropriata risposta da parte del relatore Berloco.

I lavori della "Giornata di studio" si sono protratti ben oltre le ore 14, stante l'interesse e l'attenzione di tutti i presenti. I convegnisti hanno anche colto l'occasione per ringraziare il relatore di ANUSCA e gli organizzatori per l'ottima riuscita dell'iniziativa di formazione e aggiornamento professionale di Bitetto.

Pomeriggio di studio

## A Villotta di Chions obiettivo "decertificazione"

di Umberto Coassin

Il Comitato Provinciale ANUSCA di Pordenone, grazie all'impulso del suo determinato presidente Silvia Peruzzo, è stato tra i primi nel nuovo anno ad organizzare un "Pomeriggio di Studio" sulle nuove disposizioni introdotte dalla legge n. 183/2011 che vieta, dal 1° gennaio 2012, lo scambio di certificati tra Pubbliche Amministrazioni e gestori di pubblici servizi.

A Villotta di Chions (Pordenone) l'11 gennaio scorso, nella Sala Riunioni della "Protezione Civile", oltre un centinaio di operatori demografici non solo della provincia, ma anche di quelle di Udine, Gorizia, Venezia, Treviso e Verona, hanno attentamente seguito l'illustrazione del relatore Romano Minardi (Esperto ANUSCA), della novità normativa che avvia "l'ennesimo tentativo di ridurre i certificati".

In particolare si è discusso, anche vivacemente, sulla ricaduta che le nuove disposizioni hanno sull'attività certificativa degli ufficiali d'anagrafe e dello stato civile, in attesa di più puntuali precisazioni dei competenti Ministeri, specialmente rispetto alla certificazione richiesta nei procedimenti elettorali.

L'incontro è stato, altresì, occasione utile per un "ripasso" della definizione e della natura giuridica dei certificati e dell'autocertificazione e sull'acquisizione d'ufficio dei dati e delle informazioni da altre pubbliche autorità. Infine, si è trattato degli obblighi e delle responsabilità, nella materia, in capo ai pubblici funzionari e delle conseguenze che le attuali norme producono sull'imposta di bollo e sui diritti di segreteria.

Con rammarico si è constatato, però, che senza reti telematiche efficienti, i risultati saranno ancora una volta

scadenti, soprattutto relativamente allo scambio di notizie tra le diverse Pubbliche Amministrazioni, nonostante il 92% dei Comuni abbiano già implementato l'INA (Indice Nazionale delle Anagrafi).

Dice l'Esperto ANUSCA, Romano Minardi: "E' esattamente così, perché le Pubbliche Amministrazioni non sono ancora in Rete, cioè non collegate in maniera informatica. Le nuove disposizioni sono un chiaro segnale verso una maggiore informatizzazione ed anche l'attivazione di una Rete telematica in grado di collegare tutte le Pubbliche Amministrazioni ed i gestori dei pubblici servizi.

Senza il raggiungimento di questo obiettivo, continuerà a girare, comunque, sempre carta, che non conterrà più un atto certificativo, ma una semplice informativa, che è l'equivalente del certificato".